



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-91684005-Fax- 06-23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 4

Roma, 16 luglio 2014

LA C.A.F.

Si è riunita in data 19 giugno 2014 alle ore 13:30 c/o gli uffici federali in Viale Tiziano Roma così composta:

Avv. Enrico VALENTINI – Presidente

Avv. Goffredo BARBANTINI – Componente

Avv. Augusto DI MARZIANTONIO – Componente Relatore

per discutere in merito al ricorso presentato dall'Avv. Giuseppe Marco Belvedere per conto delle Sigg. Danila Chierici e Valentina Vitali avverso il Comunicato Ufficiale n. 1 09/04/2014 del Giudice Unico Nazionale;

FATTO

le Sigg.re Danila Chierici e Valentina Vitali hanno impugnato il provvedimento disciplinare del G.U.N. di cui in epigrafe, con cui sono stati comminati rispettivamente alla Sig.ra Chierici 4 mesi e alla Sig.ra Vitali 6 mesi di sospensione da ogni attività, carica ed incarico per aver violato i principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo Statuto e del Regolamento di Giustizia della FIHP. Le ricorrenti, assistite dall'Avv. Giuseppe Marco Belvedere, sono state sentite, a loro richiesta, dalla Commissione.

MOTIVI

Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Per quanto riguarda la Sig.ra Danila Chierici, infatti, al contrario di quanto rilevato dal provvedimento impugnato, non risulta in alcun modo provato che la medesima abbia commesso alcuno dei comportamenti contestatili, né risulta, in merito, alcuna ammissione della stessa.

Per quanto riguarda la Sig.ra Valentina Vitali, la medesima ha ammesso sia di aver inviato alla Sig.ra Bertolini messaggi denigratori nei confronti del Sig. Giannone, a mezzo posta elettronica e WhatsApp, sia di aver proferito l'espressione "mia madre è in un periodo difficile personale, per questo è molto nervosa", pur rilevandone, in entrambi i casi, il carattere meramente privato. Ebbene, anche considerando lo stretto rapporto familiare e personale tra la Sig.ra Vitali e la Sig.ra Bertolini, che non può essere certamente trascurato, va comunque rilevato da una parte che il Sig. Giannone rivestiva la carica di consigliere della A.S.D. Puma e, dall'altra, che l'espressione anzidetta, pur di scarsa gravità, è stata proferita all'interno di una struttura sociale e dinanzi a genitori degli atleti. Non risulta invece in alcun modo provato e, del resto, nulla in merito è richiamato nel provvedimento impugnato, quanto contestato al punto 3 della premessa di tale provvedimento.

P.Q.M.

in parziale accoglimento dell'appello presentato riduce la sospensione da ogni carica ed incarico della Sig.ra VITALI, fissando il termine della medesima al giorno 20/06/2014.

Annulla la sanzione comminata nei confronti della Sig.ra Chierici Danila.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo in ragione di 2/3.

F.to Avv. Enrico VALENTINI – Presidente

F.to Avv. Goffredo BARBANTINI – Componente

F.to Avv. Augusto Di MARZIANTONIO - Componente